



Regione Lazio

DIPARTIMENTO SOCIALE

Al Direttore
Prot 139939

Roma, li

27-11-2008

Oggetto: Procedure applicative del Decreto Commissariale U0045 del 17 novembre 2008 recante "Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008 "Attuazione punto 20 deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008 - intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di Rientro".

Con il Decreto Commissariale di cui in oggetto, in corso di pubblicazione, sono modificate ed integrate le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica stabilite dal decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008, orientate ad incrementare l'utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale; con la presente nota si intende fornire alcuni primi indirizzi in ordine alla applicazione di quanto indicato nel Decreto stesso, in modo tale da assicurarne la corretta applicazione.

Prescrivibilità, categorie esenti e compartecipazione da parte degli assistiti:

Nella tabella sottostante sono riportate le diverse tipologie di assistiti, la relativa quota di partecipazione, la codifica della suddivisione in mazzette a cura del farmacista.

CODICE e TIPOLOGIA ASSISTITI	QUOTA di COMPARTICIPAZIONE
• N assenza del diritto all'assistenza	€ 4,00 per farmaci con prezzo al pubblico > € 5,00 € 2,50 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da DD1 e 056 malattie croniche o invalidanti: DMZ, DMZ2, EC02	€ 2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > € 5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da RAenn e RCann malattie rare;	€ 2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > € 5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• N01 danneggiati da complicanze o di tipo irreversibile a causa di un'azione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.	€ 2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > € 5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• C01 Civili (grandi invalidi) 100% senza indennità accompagnata;	Esente
• C02 Civili (grandi invalidi) 100% con indennità accompagnata;	Esente
• C03 Invalidi civili del 67% al 99% di invalidità;	Esente
• C04 Civili (invalidi ...) minori di 18 anni con indennità frequenza;	Esente
• C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo inferiore fino a 1/20;	Esente
• C06 Sordomuti;	Esente
• L01 Lavoro (grandi invalidi ...) dall'80% al 100%;	Esente
• L02 Lavoro con riduzione dal 67% al 79% di invalidità;	Esente
• L03 Lavoro con riduzione dall'1% al 66% di invalidità;	Esente
• L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;	Esente



Regione Lazio

DIPARTIMENTO SOCIALE

Il Direttore

Roma, li

- S01 Servizio (grandi invalidi per ...) 100% (1° categoria);	Esente
- S02 Invalidi per servizio categoria dalla 2° alla 5°;	Esente
- S03 Invalidi per servizio categoria dalla 6° alla 8°;	Esente
- S04 Quotazioni di coesistenza in servizio civile;	Esente
- E01 Superstiti con meno di 8 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,90 euro;	Esente
- E02 Disoccupati e i loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.283,31 euro incrementato a 11.382,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 510 euro per ogni figlio a carico;	Esente
- E03 Titolari di assegno (ex pensione) sociale o familiari;	Esente
- E04 Titolari di pensione al minimo o familiari;	Esente
- F01 Detenuti o internati	Esente
- T01 Donatori di organo	Esente
- G01 guerra (invalidi ...) dalla 1° alla 5° categoria; dipendenti dai campi di sterminio (maxim. 404 invalidi di guerra);	Esente
- G02 guerra (invalidi ...) dalla 6° alla 8° categoria;	Esente
- V01 vittime del terrorismo e della criminalità e della strage;	Esente
- Legge 203/2008	Esente
- Distribuzione in nome e per conto con notifica del mancante e in doppio via	Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n° 45 del 17 novembre 2008
- distribuzione diretta con autorizzazione allegata	Esente
- antiparacetici attivi con dicitura "urgente"	Esente
- norme di esenzione NS	Esente
- presenzioni inibitori della pompa acida atc A02B	Vale quanto stabilito dalla DGR n° 124 del 27 febbraio 2007o successive modifiche ed integrazioni
- ossigeno liquido	Esente
- ossigeno gassoso	Esente
- «STP» Stranieri temporaneamente presenti	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
- «UE» Assisti da istituzioni estere europee	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
- «EE» Assisti da istituzioni estere extraeuropee	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
- «ENI» Assisti europei non iscritti	Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti
- Per la medicazione solo G02INT; G03INT; C01INT; C02INT; S01INT; L01INT; V01INT;	Esente
- Siringhe, Siringhe, Agli, ecc., per pazienti diabetici;	Esente
- Alimenti per particolari forme di patologia (cellachia, L.r.n. ecc.);	Esente
- Sacche per pazienti colici o ileostomizzati;	Esente
- Suppositori	Esente
- Distribuzione in nome e per conto	Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n° 45 del 17 novembre 2008

Vanno inoltre evidenziati i seguenti aspetti:

- l'applicazione delle compartecipazione ed esenzioni previste dal decreto n. 45 del 17 novembre 2008 alla categoria dei farmaci in distribuzione in nome e per conto, ivi compresi quelli distribuiti con notifica del mancante ed in duplice via, è al momento



Regione Lazio

DIPARTIMENTO SOCIALE

Al Direttore

Roma, li

sospesa nelle more della revisione degli accordi della distribuzione in nome e per conto, come disposto dal decreto 11 del 3 settembre 2008;

- per gli antibiotici iniettabili, farmaci ad esclusivo uso fleboclisi, per i quali è possibile da parte del medico prescrittore una prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, la compartecipazione è dovuta nella misura di € 1,00 a confezione;
- i medicinali non soggetti alla compartecipazione della spesa sono quelli indicati nella DGR del 31 ottobre 2002 n. 1433 concernente "Disposizioni regionali sull'attuazione della Legge n. 405/01 -Prezzo dei farmaci di uguale composizione- come modificato dalla legge 8 agosto 2002 n. 178", e dalle successive determinazioni regionali di aggiornamento dell'elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento. Per tali medicinali, resta in vigore il pagamento dal prezzo di riferimento, secondo le disposizioni contenute nella Delibera sopraccitata;
- la biffatura della lettera N "Non esente" sulla ricetta, è prevalente su tutti gli eventuali codici di esenzione riportati nell'apposito spazio presente sulla ricetta, ad eccezione dei codici di esenzione reddituale (codici E01, E02, E03, E04), per i quali, è prevista la biffatura della lettera R "Esente per reddito", l'inserimento del codice di esenzione e la firma di autocertificazione nello spazio contiguo, a prescindere o meno dalla barratura della lettera N.
La biffatura della lettera R "Esente per reddito" e il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04) sono apposti dal soggetto erogatore o dall'assistito.
Trattandosi di autocertificazione delle condizioni reddituali da parte dell'assistito con relativa firma dello stesso, in caso falsa dichiarazione non si configura alcuna responsabilità per il soggetto erogatore e dell'assistito.
- il codice di esenzione deve essere riportato nelle prime tre caselle ad esso dedicate con allineamento a sinistra;
- la compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
 - prescrizione di medicinali stupefacenti di cui alla L. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni;
 - L'ossigeno terapeutico liquido e gassoso.

Il Direttore
Dr. Guido Magrini